

# Legge di Bilancio 2018

**Circolare n. 1 del 5.01.2015 (sintesi dei provvedimenti)**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la [L. 27.12.2017, n. 205](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", in vigore dal 1.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Accanto al titolo di ciascuna notizia è presente un link che permette (con un click) di visualizzare il testo ufficiale del singolo provvedimento normativo oggetto di commento.

## Sommario

### IMPOSTE DIRETTE E IRAP

• Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica	Pag. 3
• Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia	Pag. 3
• Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici	Pag. 3
• Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)	Pag. 4
• Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato	Pag. 4
• Detrazione canone alloggi universitari	Pag. 4
• Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico	Pag. 4
• Proroga maxi ammortamento	Pag. 4
• Proroga iper ammortamento	Pag. 5
• Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali	Pag. 5
• Incremento soglie reddituali bonus 80 euro	Pag. 5
• Limite di reddito complessivo figli a carico	Pag. 5
• Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti	Pag. 5
• Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento	Pag. 6
• Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali	Pag. 6
• Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi	Pag. 6
• Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta	Pag. 6
• Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730	Pag. 6
• Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag. 6
• Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate	Pag. 6
• Tassazione dei dividendi	Pag. 7
• Differimento IRI	Pag. 7

### IVA

• Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018	Pag. 7
• Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%	Pag. 7
• Fattura elettronica	Pag. 7
• Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia	Pag. 8
• Obblighi di conservazione elettronica	Pag. 8
• Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio	Pag. 8
• Semplificazioni amministrative e contabili	Pag. 8
• Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione	Pag. 8
• Decorrenza novità fatturazione elettronica e trasmissione dei dati	Pag. 8
• Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici	Pag. 8
• Abrogazione scheda carburanti	Pag. 9
• Errata applicazione aliquota Iva	Pag. 9
• Fatture elettroniche per il tax free shopping	Pag. 9

### ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

• Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti	Pag. 9
• Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale	Pag. 9
• Pagamenti delle pubbliche amministrazioni	Pag. 9
• Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio	Pag. 9

### ALTRE IMPOSTE E TASSE

• Diritto annuale CCIAA	Pag. 10
• Web tax	Pag. 10
• Importo canone RAI 2018	Pag. 10

**Sommario (segue)****DIRITTO DEL LAVORO**

• Esonero contributivo per assunzione di giovani	Pag. 10
• Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	Pag. 10
• Proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale	Pag. 11
• Ticket per licenziamenti collettivi	Pag. 11
• Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga	Pag. 11
• Accesso a pensione di vecchiaia e anticipata	Pag. 11
• Prestazione per incentivi all'esodo	Pag. 11
• Azioni ricevute dai dipendenti in sostituzione di premi di risultato	Pag. 11
• APE – Anticipo pensionistico a garanzia pensionistica	Pag. 12
• RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata	Pag. 12
• Trattamento pensionistico anticipato per lavoratori notturni	Pag. 12
• Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare	Pag. 12
• Soppressione di Fondinps	Pag. 12
• Termini di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali	Pag. 13
• Incentivi per assunzioni da cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere	Pag. 13
• Agevolazioni per assunzioni nel Mezzogiorno	Pag. 13
• Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori	Pag. 13
• Libro unico del lavoro in modalità telematica	Pag. 13

**AGEVOLAZIONI**

• Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)	Pag. 14
• Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0	Pag. 14
• Credito d'imposta per le imprese culturali e creative	Pag. 14
• Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata	Pag. 14
• Bonus bebè	Pag. 14
• Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie)	Pag. 14
• Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi	Pag. 14
• Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo	Pag. 14
• Misure a favore dei soggetti colpiti dal sisma nel nord Italia	Pag. 15
• Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante	Pag. 15

**VARIE**

• Contributo Enpaf farmacie private	Pag. 15
• Società operanti nel settore odontoiatrico	Pag. 15
• Società tra avvocati	Pag. 15
• Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali	Pag. 15
• Proroga Sistri	Pag. 15
• Entrata in vigore	Pag. 15



### IMPOSTE DIRETTE E IRAP

#### Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

[Art. 1, c. 3, lett. a\)](#)

- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.
- La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica**, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
- Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su un **ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.
- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

#### Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

[Art. 1, c. 3, lett. b\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.
- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici fino al 31.12.2021** possono essere utilizzate anche da:
  - gli IACP, comunque denominati;
  - gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

#### Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

[Art. 1, c. 3, lett. b\), n. 3\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.



### Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)

[Art. 1, cc. 12-15](#)

- Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

### Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato

[Art. 1, c. 16](#)

- Rimane fissa al **10%**, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli **affitti a canone concordato** (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- L'aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

### Detrazione canone alloggi universitari

[Art. 1, cc. 23, 24](#)

- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", **per il 2017 e il 2018**, il requisito della distanza si intende rispettato **anche all'interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**.
- **A regime** l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune **distante almeno 100 chilometri** e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

### Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico

[Art. 1, c. 28](#)

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo **non superiore a 250 euro**.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

### Proroga maxi ammortamento

[Art. 1, cc. 29, 34](#)

- Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa** e di uso pubblico.



## Proroga iper ammortamento

[Art. 1, cc. 30-33, 35, 36](#)

- La maggiorazione del **150%** (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.
- Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento per gli investimenti, **inclusando alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:
  - sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
  - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).
- Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene** oggetto dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
  - a) **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;
  - b) **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

## Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali

[Art. 1, c. 116](#)

- Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è consentita la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).

## Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

[Art. 1, c. 132](#)

- La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata **da 24.000 euro a 24.600 euro annui**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
- Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo **pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

## Limite di reddito complessivo figli a carico

[Art. 1, cc. 252, 253](#)

- È elevato **da 2.840,51 a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età **non superiore a 24 anni**, a partire **dal 1.01.2019**.
- Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

## Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti

[Art. 1, c. 367](#)

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



### Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento

[Art. 1, cc. 665-667](#)

- Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per l'**acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
- Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta **in corso al 31.12.2018**.

### Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali

[Art. 1, cc. 768-770](#)

- Sono **detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%**, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a **decorrere dal 1.01.2018**.

### Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi

[Art. 1, c. 932](#)

- Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).
- Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di **imposte e di IRAP** è prorogato dal 30.09 al **31.10**.

### Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta

[Art. 1, c. 933](#)

- Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 al **31.10**.
- La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10).

### Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730

[Art. 1, c. 934](#)

- Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) **a un CAF-dipendenti** è prorogato dal 7.07 al **23.07**. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.
- I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, **fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative**, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:
  - il **29.06** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
  - il **7.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
  - il **23.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

### Rivalutazione terreni e partecipazioni

[Art. 1, cc. 997, 998](#)

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

### Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate

[Art. 1, cc. 999-1.002,  
1.005](#)

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.



### Tassazione dei dividendi

[Art. 1, cc. 1.003-1.006](#)

- Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a **partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.
- Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017**, **deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022**, **continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti** (D.M. Economia 26.05.2017).

### Differimento IRI

[Art. 1, c. 1.063](#)

- Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere **dal 1.01.2018**.

### IVA

### Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018

[Art. 1, c. 2](#)

- Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:
  - a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata **all'11,50% dal 1.01.2019** e al **13% dal 1.01.2020**;
  - b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021;
  - c) a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 1.01.2021.

### Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%

[Art. 1, c. 19](#)

- L'individuazione dei beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base **all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi** e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto** dei beni stessi.
- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo**, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

### Fattura elettronica

[Art. 1, c. 909, lett. a\) e e\)](#)

- Dal 1.01.2019, fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio**.
- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
- **Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.



**Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia**[Art. 1, cc. 909, lett. a\), n. 4, 915](#)

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

**Obblighi di conservazione elettronica**[Art. 1, c. 909, lett. a\), n. 8](#)

- Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

**Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio**[Art. 1, c. 909, lett. b\)](#)

- A decorrere **dal 1.07.2018**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

**Semplificazioni amministrative e contabili**[Art. 1, c. 909, lett. d\)](#)

- Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:**
  - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
  - b) una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva** di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisti).

**Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione**[Art. 1, c. 909, lett. f\)](#)

- È prorogata di un anno, **fino al 31.12.2018**, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.

**Decorrenza novità fatturazione elettronica e trasmissione dei dati**[Art. 1, c. 916](#)

- Le nuove norme si applicano alle fatture emesse **a partire dal 1.01.2019**.
- A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

**Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici**[Art. 1, cc. 917-919](#)

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 1.07.2018** per le fatture relative a:
  - a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
  - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.



### Abrogazione scheda carburanti

[Art. 1, cc. 920-927](#)

- Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
- L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
- La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.
- Le disposizioni si applicano a partire dal **1.07.2018**.

### Errata applicazione aliquota Iva

[Art. 1, c. 935](#)

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**.
- La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

### Fatture elettroniche per il tax free shopping

[Art. 1, c. 1.088](#)

- È posticipata dal 1.01.2018 al **1.09.2018** la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, **superiore a 155 euro** destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva).

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

[Art. 1, c. 909, lett. c\)](#)

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono **ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro**.
- Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il **commercio al minuto e attività assimilate**, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

### Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale

[Art. 1, c. 931](#)

- Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**.

### Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

[Art. 1, cc. 986-988](#)

- Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro** (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal **1.03.2018**.

### Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio

[Art. 1, c. 990](#)

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
  - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
  - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.



### ALTRE IMPOSTE E TASSE

#### Diritto annuale CCIAA

[Art. 1, c. 784](#)

- Le Camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale **fino a un massimo del 50%**. Il Ministro dello Sviluppo Economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

#### Web tax

[Art. 1, cc. 1.011-1.019](#)

- È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di **servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato** (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

#### Importo canone RAI 2018

[Art. 1, c. 1.147](#)

- È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a **€ 90**, prevista per il 2017.

### DIRITTO DEL LAVORO

#### Esonero contributivo per assunzione di giovani

[Art. 1, cc. 100-108,  
113, 114](#)

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
  - non abbiano compiuto il 36° anno di età**;
  - non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
- Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
- Limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31.12.2018** l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che **non abbiano compiuto il 35° anno di età**, ferme restando le altre condizioni.
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori **per il periodo residuo utile** alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

#### Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

[Art. 1, cc. 117, 118](#)

- Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali**, con **età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate **tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018**, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di **12 mesi nel limite del 66%** e per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi nel limite del 50%**.



## Proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale

[Art. 1, c. 133](#)

- Per gli **anni 2018 e 2019**, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per **imprese con organico superiore a 100 unità lavorative** e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, può essere concessa la **proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale**:
  - fino al limite **massimo di 12 mesi**, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
  - fino al limite **massimo di 6 mesi**, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.
- Ai fini dell'ammissione all'intervento l'impresa deve presentare **piani di gestione** volti alla **salvaguardia occupazionale** che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata, o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni.

## Ticket per licenziamenti collettivi

[Art. 1, c. 137](#)

- A decorrere **dal 1.01.2018**, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'art. 2, c. 31 L. 92/2012 **è innalzata all'82% (raddoppio del contributo di licenziamento, che diventa pari a 979,90 euro per ogni anno di lavoro del lavoratore licenziato fino a un massimo di 1.469,85 euro per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi)**.
- Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20.10.2017.

## Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga

[Art. 1, c. 145](#)

- Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Mise o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo **massimo di 12 mesi**, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31.12.2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.

## Accesso a pensione di vecchiaia e anticipata

[Art. 1, cc. 147-150,  
153](#)

- Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata Inps, non si applica, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019.
- La disposizione si applica:
  - a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento le professioni di cui [all'allegato B](#) e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  - b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, cc. 2 e 3 D.Lgs. 67/2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
- Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori per la pensione anticipata continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti.

## Prestazione per incentivi all'esodo

[Art. 1, c. 160](#)

- Limitatamente al periodo **2018-2020** il periodo di 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quale i lavoratori coinvolti nel programma di incentivazione all'esodo devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, può essere **elevato a 7 anni**.

## Azioni ricevute dai dipendenti in sostituzione di premi di risultato

[Art. 1, c. 161](#)

- Ai fini del calcolo e tassazione della plusvalenza sul valore delle azioni ricevute dai dipendenti, il costo o il valore di acquisto è pari al **valore delle azioni ricevute**, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato o di produttività.



**APE – Anticipo pensionistico a garanzia pensionistica**[Art. 1, cc. 162-167](#)

- L'istituto sperimentale dell'APE volontaria è prorogato di 1 anno, **dal 31.12.2018 al 31.12.2019**.
- Il requisito dello **"stato di disoccupazione"**, richiesto per l'accesso all'APE sociale, si configura (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di conclusione della prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, **nei 36 mesi precedenti** la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente **per almeno 18 mesi**.
- Le attività di assistenza rese da almeno 6 mesi, che danno diritto alla percezione dell'indennità, possono essere rese non solo a favore del coniuge o di un parente di 1° grado convivente con handicap grave, ma anche a favore di **parenti e affini di 2° grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
- In merito all'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività continuativa richiesto nelle professioni gravose o rischiose, si fa riferimento a **7 anni negli ultimi 10, ovvero 6 anni negli ultimi 7**.
- I requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale sono ridotti per le **donne di 12 mesi per ciascun figlio**, nel **limite massimo di 2 anni** (cd. APE sociale donna).
- Con effetto a decorrere **dal 1.01.2018**, sono ampliate le categorie dei lavori gravosi, includendo le nuove professioni contenute [nell'allegato B](#) della legge (che si aggiungono a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci).

**RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata**[Art. 1, cc. 168, 169](#)

- Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata RITA, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. È, pertanto, **abolito il requisito anagrafico di almeno 63 anni di età**.
- Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
- La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino **inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** e che maturino **l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 10 anni successivi**.

**Trattamento pensionistico anticipato per lavoratori notturni**[Art. 1, c. 170](#)

- Ai fini dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni **lavorativi annui inferiore a 78** e impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31.12.2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31.12.2016, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il **coefficiente di 1,5**.

**Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare**[Art. 1, cc. 171, 172](#)

- Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a **fondi pensione negoziali di categoria** operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1.01.2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.
- Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri ordinari previsti dall'art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. 252/2005 (in caso di modalità tacita di adesione), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

**Soppressione di Fondinps**[Art. 1, cc. 173-176](#)

- La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps (al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione) è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del Lavoro.
- Con il medesimo decreto è individuata la forma pensionistica alla quale fare affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi di mancata destinazione da parte del lavoratore e le quote in precedenza destinate a FONDINPS, esistenti alla data di soppressione della stessa.



### Termini di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

[Art. 1, c. 184](#)

- A decorrere dal mese di **gennaio 2018**, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Inail sono posti in pagamento il **1° giorno di ciascun mese** o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il **mese di gennaio** in cui il pagamento avviene il **2° giorno bancabile**.

### Incentivi per assunzioni da cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere

[Art. 1, c. 220](#)

- Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti **dal 1.01.2018** e relativi a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2018**, delle **donne vittime di violenza di genere**, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, si applica, per un periodo **massimo di 36 mesi** un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunte.

### A agevolazioni per assunzioni nel Mezzogiorno

[Art. 1, cc. 893-894](#)

- I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle **Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per tali soggetti, **l'esonero contributivo del 50% è elevato fino al 100%**, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro annui (art. 1, c. 118 L. 190/2014).

### Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori

[Art. 1, cc. 910-914](#)

- A far data **dal 1.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
  - a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  - b) **strumenti di pagamento elettronico**;
  - c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  - d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
- L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
- **I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**
- Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione** coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci**.
- Gli obblighi decorrenti dalle nuove disposizioni e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo al 1.01.2018.

### Libro unico del lavoro in modalità telematica

[Art. 1, c. 1.154](#)

- È differita dal 1.01.2018 **al 1.01.2019** la decorrenza dell'obbligo:
  - della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
  - dell'invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.



## AGEVOLAZIONI

### Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)

[Art. 1, cc. 40-42](#)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

### Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

[Art. 1, cc. 46-56](#)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2017**, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario.

### Credito d'imposta per le imprese culturali e creative

[Art. 1, c. 57-60](#)

- Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle **imprese culturali e creative** è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 30%** dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

### Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

[Art. 1, cc. 96-99](#)

- Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un **credito d'imposta nella misura del 36%** delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di euro 20.000** per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

### Bonus bebè

[Art. 1, cc. 248, 249](#)

- L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione **dal 1.01.2018 al 31.12.2018** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al **compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
- Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

### Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie)

[Art. 1, cc. 319-321](#)

- A decorrere **dall'anno 2018**, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un **credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
- Il credito d'imposta è stabilito nella misura **massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti**.

### Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi

[Art. 1, cc. 363-366](#)

- A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali** di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

### Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo

[Art. 1, c. 643](#)

- È prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta **del 65%, per un massimo di 2.500 euro**, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.



## Misure a favore dei soggetti colpiti dal sisma nel nord Italia

[Art. 1, cc. 719-722](#)

- Sono prorogate al **31.12.2019** le agevolazioni riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nella **ZFU Lombardia** colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012, per le quali è prevista l'esenzione Irpef/Ires del reddito fino a 100.000 euro, l'esenzione Irap fino a 300.000 euro e l'esenzione Imu dei fabbricati posseduti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- È prorogata al **31.12.2018** l'agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012 (**Lombardia, Veneto, Emilia Romagna**), che prevede l'esenzione Imu dei fabbricati distrutti o oggetto di sgombero adottate entro il 30.11.2012 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità.

## Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante

[Art. 1, cc. 924, 925, 927](#)

- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un **credito d'imposta pari al 50%** del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal **1.07.2018**, tramite **sistemi di pagamento elettronico** mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

VARIE

## Contributo Enpaf farmacie private

[Art. 1, c. 441](#)

- Le società di capitali, nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un **contributo pari allo 0,5% del fatturato** annuo al netto dell'Iva.
- Il contributo è versato all'ENPAF annualmente **entro il 30.09** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

## Società operanti nel settore odontoiatrico

[Art. 1, c. 442](#)

- Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un **contributo pari allo 0,5% del fatturato** annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

## Società tra avvocati

[Art. 1, c. 443](#)

- Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la **maggiorazione percentuale**, relativa al contributo integrativo da **applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari** ai fini dell'Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
- La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni.

## Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali

[Art. 1, c. 515](#)

- Relativamente alle norme previste dalla L. 203/1982 in materia di contratti agrari, l'**imprenditore agricolo professionale** iscritto nella previdenza agricola (Iap) è **equiparato al coltivatore diretto**.
- Ciò consente all'imprenditore agricolo professionale di fruire **del diritto di prelazione** in materia di stipula dei contratti agrari di locazione, attualmente riservata ai coltivatori diretti.

## Proroga Sistri

[Art. 1, cc. 1.134, 1.135](#)

- È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque **non oltre il 31.12.2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
- Nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

## Entrata in vigore

[Art. 19](#)

- La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2018**.

